

(Pareri ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000)

Si esprime parere favorevole  
sotto il profilo della regolarità tecnica  
PER IL RESPONSABILE DELL'AREA  
(f.to Dott.sa Giuseppina Firinu)



Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE  
(f.to Dott. Stefano Emilio PALA)



IL SEGRETARIO COMUNALE  
(f.to Dott. Gianni Sandro MASALA)

~~~~~

Attesto che copia della presente deliberazione trovasi in pubblicazione dal 27/03/2012 all'Albo Pretorio di questo Comune e vi rimarrà per 15 giorni.

Tramatza li, 27/03/2012



IL SEGRETARIO COMUNALE  
(f.to Dott. Gianni Sandro MASALA)

~~~~~

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Tramatza li, 27/03/2012



IL SEGRETARIO COMUNALE  
(Dott. Gianni Sandro MASALA)



# COMUNE DI TRAMATZA

(PROVINCIA DI ORISTANO)

Via Tripoli, 2 - 09070

C.F. 00072010952 - P.I. 00072010952

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 7 del 23 marzo 2011

**OGGETTO:** approvazione regolamento dell'imposta municipale propria (IMU)

L'anno duemiladodici, addì ventitre del mese di marzo alle ore 19,00 nella Sala Consiliare, in seduta pubblica straordinaria di prima convocazione si è riunito il **Consiglio Comunale**, nelle persone dei Sigg.:

| N° | Cognome | Nome                   | Presente             | Assente |
|----|---------|------------------------|----------------------|---------|
| 1  | PALA    | STEFANO                | X                    |         |
| 2  | CASU    | PIERGIORGIO            | X                    |         |
| 3  | FOGLIA  | LAURENT EFISIO         |                      | X       |
| 4  | LA ROSA | GIOVANNI               |                      | X       |
| 5  | MELE    | ALESSANDRA             | X                    |         |
| 6  | PABA    | GIACOMO                | X                    |         |
| 7  | NUSCIS  | GIAMPAOLO              | X                    |         |
| 8  | PIGA    | SILVIO ANTONIO         | X                    |         |
| 9  | PISTIS  | DANILO                 | X                    |         |
| 10 | PIRODDI | ANTONIO                | X                    |         |
| 11 | ENNA    | EGIDIO                 | X                    |         |
| 12 | ENNA    | MASSIMILIANO           |                      | X       |
| 13 | PIGA    | MICHELE                | X                    |         |
|    |         | <i>Presenti</i> Nr. 10 | <i>Assenti</i> Nr. 3 |         |

La seduta è pubblica;

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (Art. 97, comma 4 lett. a) del D.Lgs. 18 agosto 2000 n° 267) il Segretario Comunale Dott. Gianni Sandro MASALA;

Presiede il Dott. Stefano PALA nella sua qualità di Sindaco;

---

## IL CONSIGLIO COMUNALE

---

Visto il Decreto legislativo n. 23 del 14.03.2011 ed in particolare gli articoli 7 e 8, secondo i quali:

“Art. 7 - *Federalismo fiscale municipale*”.

1. *In attuazione della legge n. 42 del 2009, e successive modificazioni, per il finanziamento dei comuni, in sostituzione dei tributi indicati rispettivamente negli articoli 8, comma 1, e 11, comma 1, a decorrere dall'anno 2014 sono introdotte nell'ordinamento fiscale le seguenti due nuove forme di imposizione municipale:*

a) *una imposta municipale propria;*

b) *una imposta municipale secondaria.*

2. *A decorrere dall'anno 2014, ai comuni e' attribuita una compartecipazione al gettito dei tributi nell'ipotesi di trasferimento immobiliare di cui all'articolo 10, pari al trenta per cento.*

3. *Resta inoltre assegnato ai comuni il gettito dei tributi devoluto ai sensi dell'articolo 2, tenuto conto di quanto già attribuito ai sensi del comma 2 del presente articolo.*

“Art. 8 - *Imposta municipale propria*”.

1. *L'imposta municipale propria e' istituita, a decorrere dall'anno 2014, e sostituisce, per la componente immobiliare, l'imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati, e l'imposta comunale sugli immobili. ... omissis...*”

Visto il decreto-legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito in Legge n. 214 del 22 dicembre 2011: «Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici, ed in particolare l'art. n. 13 secondo il quale:

*Comma 1. L'istituzione dell'imposta municipale propria è anticipata, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, ed è applicata in tutti i comuni del territorio nazionale fino al 2014 in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in quanto compatibili, ed alle disposizioni che seguono. Conseguentemente l'applicazione a regime dell'imposta municipale propria è fissata al 2015.*

*Comma 2. L'imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, ivi comprese l'abitazione principale e le pertinenze della stessa. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. ... omissis...*”

Considerato:

- che per effetto della suddetta Legge n. 214/2011, l'imposta comunale sugli immobili ICI di cui al titolo I, capo I, del D. Lgs. n. 504 del 30 dicembre 1992, dal 2012 è stata sostituita dall'Imposta Municipale Propria;
- che i regolamenti sono approvati con deliberazione del Consiglio Comunale non oltre il termine di approvazione del Bilancio di previsione;
- che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997;
- che il regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha efficacia a partire dal 1 gennaio 2012, data di istituzione dell'Imposta Municipale Propria, in via sperimentale;
- che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall'allegato Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti l'Imposta Municipale Propria, in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo n. 23 del 14

marzo 2011, e dell'art. 13 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni con la legge n. 214 del 22 dicembre 2011, ed alla Legge n. 212 del 27 Luglio 2000, “ Statuto dei diritti del contribuente”, oltre ad intendersi recepite ed integralmente acquisite nel Regolamento tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia;

acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del Dlgs 267/2000 da parte del responsabile dell'area finanziaria,

Il Sindaco illustra l'argomento, precisando che il lavoro svolto nell'ultimo mese e mezzo è stato orientato a verificare l'impatto dell'IMU sul bilancio comunale; dice che siamo stati eletti dai cittadini anche per prenderci queste responsabilità, dobbiamo farlo nella maniera più onesta per cercare di superare questo momento di crisi economica; ricorda come sui terreni agricoli non si paghi l'IMU in quanto il Comune di Tramatzia ricade in territorio agricolo svantaggiato; dice per quesiti e chiarimenti tecnici i Consiglieri possono rivolgersi al responsabile Finanziario presente in aula;

Piroddi legge una nota che consegna al Segretario per allegarla alla presente delibera;

Il Responsabile Finanziario afferma, in merito agli incentivi per il personale, che Comuni come Narbolia e Milis hanno dei regolamenti appositi e che la percentuale indicata rispecchia quelle previste da altri comuni di dimensioni simili,

Piroddi risponde che ci sono però piccoli comuni, come ad esempio Magomadas, che prevedono il 5% di incentivo, ridotto al 2,5% in caso di avvilimento di personale esterno al Comune; indicando la percentuale dell'incentivo si toglie la possibilità di stabilirla da parte dell'Amministrazione che verrà dopo di questa;

Il Sindaco si dice d'accordo con Piroddi in merito alla seconda proposta sull'incentivo; ricorda come si stia pensando a livello di unione dei comuni di accentrare il servizio tributi, anche in vista del trasferimento obbligatorio di funzioni dai Comuni alle gestioni associate; fa presente come le circolari in materia siano in continua evoluzione e non esclude che si debba ritornare sul regolamento;

Il Responsabile Finanziario dà parere favorevole di regolarità tecnica sulla proposta di emendamento formulata da Piroddi;

Il Sindaco pone in votazione l'emendamento di Piroddi;

Il Consiglio Comunale approva all'unanimità,

Il Sindaco pone in votazione il regolamento come modificato a seguito dell'emendamento approvato,

con voto unanime;

### DELIBERA

Di approvare l'allegato regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria;

Di dare atto che il regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto dal 1 gennaio 2012, data di istituzione dell'Imposta Municipale Propria, in via sperimentale;

Di determinare le aliquote annualmente, con successiva e apposita deliberazione del Consiglio Comunale;

Di dare atto che il presente regolamento verrà trasmesso al Ministero dell'Economie e Finanze ai sensi di legge.

**COMUNE DI TRAMATZA**  
*(Provincia di Oristano)*

Approvato con deli-  
bera del Consiglio  
Comunale n. 7 del  
23/03/2012

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA  
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA**

## INDICE

|                |   |  |
|----------------|---|--|
| <i>Art. 1</i>  | <i>Oggetto del regolamento</i>  |  |
| <i>Art. 2</i>  | <i>aree fabbricabili condotte da coltivatori diretti ed imprenditori a-</i> |  |
| <i>Art. 3</i>  | <i>Base imponibile delle aree fabbricabili</i>                              |  |
| <i>Art. 4</i>  | <i>Unità immobiliari possedute da anziani e disabili</i>                    |  |
| <i>Art. 5</i>  | <i>immobili utilizzati dagli enti non commerciali</i>                       |  |
| <i>Art. 6</i>  | <i>Pertinenze</i>   |  |
| <i>Art. 7</i>  | <i>Versamenti e interessi</i>   |  |
| <i>Art. 8</i>  | <i>Rimborsi e compensazione</i>   |  |
| <i>Art. 9</i>  | <i>Istituti deflattivi del contenzioso</i>                                  |  |
| <i>Art. 10</i> | <i>Riscossione coattiva</i>   |  |
| <i>Art. 11</i> | <i>Potenziamento dell'ufficio tributi</i>                                   |  |
| <i>Art. 12</i> | <i>Il funzionario responsabile</i>  |  |
| <i>Art. 13</i> | <i>Disposizioni finali</i>  |  |
|                |   |  |

## **ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione nel Comune di Tramatzza (prov. di OR) dell'Imposta Municipale Propria istituita dall'art. 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e disciplinata dal medesimo articolo 13 e dagli articoli 8 e 9 del D. Lgs 14 marzo 2011, n. 23.
2. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli articoli 52 e 59 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n.446, dall'art. 13, comma 13, del Decreto Legge 201/2011 e dall'art. 14, comma 6, del Decreto Legislativo 23/2011.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.
4. Soggetto attivo dell'imposta è il Comune di Tramatzza (prov. di OR).

## **ART. 2 - AREE FABBRICABILI CONDOTTE DA COLTIVATORI DIRETTI ED IMPRENDITORI AGRICOLI**

1. . Ai sensi dell'art. 59, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 446/1997, le aree fabbricabili possono corrispondere l'imposta municipale propria come terreno agricolo, sulla base del reddito dominicale, se possedute e condotte direttamente dalle persone fisiche di cui articolo 58, comma 2 del D.Lgs. n. 446/1997, conseguentemente la finzione giuridica non opera nel caso in cui il terreno sia direttamente condotto da una società, qualsiasi sia la sua forma giuridica, o altra forma associativa.
2. L'equiparazione di cui al 2° periodo, lettera b), comma 1, dell'art.2 del D.Lgs. 504 del 1992 si verifica se sussistono le seguenti condizioni:
  - a) la condizione del soggetto passivo quale coltivatore diretto o imprenditore agricolo deve essere confermata dall'iscrizione negli appositi elenchi previsti dall'art. 11 della Legge 9 gennaio 1963, n.9 e s.m.i., con obbligo di assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia. L'iscrizione nei predetti elenchi ha effetto per l'intero periodo d'imposta. La cancellazione ha effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo;
  - b) il lavoro effettivamente dedicato all'attività agricola da parte del soggetto passivo e dei componenti il nucleo familiare deve fornire un reddito superiore al 50% del reddito complessivo del nucleo familiare imponibile IRPEF determinato per l'anno precedente.

### **ART. 3 - BASE IMPONIBILE DELLE AREE FABBRICABILI**

1. Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
2. A norma dell'art. 36, comma 2, del Decreto Legge 223/2006, sono considerate fabbricabili le aree utilizzabili a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico adottato, indipendentemente dall'approvazione della Regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo.
3. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'art. 3, comma 1, lettere c), d) ed f) del Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito nell'art. 2 del Decreto Legislativo 504/92, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.
4. Il Comune, ai sensi dell'articolo 59 lettera g) del Dlgs 446/97, con apposita deliberazione di Giunta comunale, può determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle stesse.
5. Non si procede ad accertamento qualora il contribuente abbia provveduto al versamento dell'imposta sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato secondo i criteri del comma precedente.

### **ART. 4 - UNITÀ IMMOBILIARI POSSEDUTE DA ANZIANI O DISABILI**

1. Si applica, ai sensi della L 662/1996 art 3 comma 56, l'aliquota ridotta e la detrazione prevista per l'abitazione principale all'unità immobiliare e le relative pertinenze possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione non risulti locata.

### **ART. 5 - IMMOBILI UTILIZZATI DAGLI ENTI NON COMMERCIALI**

1. Sono esenti dall'imposta le fattispecie disciplinate dall'art. 9, comma 8, del Decreto Legislativo n. 23/2011.

2. L'esenzione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera i) del Decreto Legislativo n. 504/1992 si applica soltanto ai fabbricati ed a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall'ente non commerciale utilizzatore. (1)

#### **ART. 6 - PERTINENZE**

Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento sono considerati pertinenze, ancorché distintamente iscritti in catasto nelle cat. C/2, C/6, C/7, gli immobili definiti dall'art. 817 del codice civile, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, purché il soggetto passivo di queste ultime sia, anche in quota parte, il medesimo dell'immobile principale.

Alle pertinenze si applica la stessa aliquota prevista per l'abitazione cui si riferiscono in relazione a ciascun soggetto passivo. Agli effetti dell'applicazione della detrazione di cui all'art. 2 comma 1 esse si considerano parti integranti dell'abitazione principale

#### **ART. 7 - VERSAMENTI ED INTERESSI**

1. Il versamento dell'imposta dovuta al Comune per l'anno in corso è effettuato in due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre, secondo le disposizioni dell'articolo 17 del Decreto Legislativo 241/97 esclusivamente mediante utilizzo del Modello F24.
2. I versamenti non devono essere eseguiti quando l'imposta annuale risulti inferiore a € 5,00
3. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri.
4. Sulle somme dovute per imposta non versate alle prescritte scadenze, si applicano gli interessi moratori nella misura dell'interesse legale per cento annuale, calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. (3)
5. Con apposita deliberazione, la Giunta Comunale può sospendere o differire i termini ordinari di versamento dell'imposta in presenza di situazioni particolari che rendano necessaria la modifica del termine per favorire il corretto adempimento dell'imposta. (4)

#### **ART.8 - RIMBORSI E COMPENSAZIONE**

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura dell'interesse legale per cento annuale, con maturazione giorno per giorno, e con decorrenza dal giorno in cui gli stessi sono divenuti esigibili.
3. Non sono eseguiti rimborsi per importi inferiori a € 10,00 per anno solare (1).
4. Su specifica richiesta del contribuente è possibile procedere alla compensazione delle somme a debito con quelle a credito, purché riferite allo stesso tributo. Il Funzionario Responsabile sulla base della richiesta pervenuta, in esito alle verifiche compiute, autorizza la compensazione.
5. Per le aree divenute inedificabili a seguito di approvazione di nuovo strumento urbanistico comunale oppure per vincoli imposti da leggi nazionali o regionali, il contribuente, anche in considerazione dell'opportunità edificatoria offerta e non utilizzata, non potrà richiedere il rimborso dell'imposta pagata nei periodi precedenti.

#### **ART. 9 - ISTITUTI DEFLATTIVI DEL CONTENZIOSO**

1. Ai sensi dell'art. 59, comma 1, lettera m, del D.Lgs 446/97 e dell'art. 9, comma 5, del D.Lgs 23/2011 si applica all'Imposta Municipale Propria l'istituto dell'accertamento con adesione, così come disciplinato dal vigente regolamento comunale in materia, emanato sulla base dei principi dettati dal D.Lgs 218/1997.
2. Sono altresì applicati, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento comunale gli ulteriori istituti deflattivi del contenzioso previsti dal D.Lgs 218/1997.
3. Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui ai commi precedenti possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate, senza applicazione di interessi (1)

#### **ART. 10 – RISCOSSIONE COATTIVA**

1. La riscossione coattiva è effettuata dal Comune secondo le procedure di riscossione coattiva adottate per la generalità delle entrate comunali.

#### **ART.11 - POTENZIAMENTO DELL'UFFICIO TRIBUTI**

1. Per effetto di quanto previsto dall'art. 3, comma 57, della L.662 del 1996, dall'art. 59, comma 1, lettera p), del D.Lgs. n. 446 del 1997 e dal comma 6 dell'articolo 14 del D. Lgs. 23/2011, una percentuale del gettito I.M.U. è destinata al potenziamento delle attività tributarie e all'attribuzione di compensi incentivanti al personale addetto.



2. A tal fine, nel Bilancio di Previsione Annuale, è stabilita la quota dell'imposta delle maggiori entrate a titolo definitivo, derivanti dall'emissione di avvisi di accertamento, da destinare al potenziamento dell'ufficio tributi comunale e dei compensi incentivanti come segue:
  - a) per incentivare l'attività di controllo, una quota delle maggiori somme effettivamente accertate a titolo definitivo, a seguito dell'emissione di avvisi di accertamento dell'imposta municipale propria, viene destinata alla costituzione di un fondo da ripartire annualmente tra il personale del servizio tributi che ha partecipato a tale attività come trattamento accessorio del personale dirigenziale e non dirigenziale, ai sensi dell'art. 59, comma 1, lettera P, del Dlgs 15/12/1997 n. 446 e ss.mm.ii e dei vigenti CCNL, e in linea con le disposizioni previste dai regolamenti comunali;
  - b) una quota dell'importo determinato con le modalità di cui al precedente punto è destinato all'acquisizione di materiale informativo e informatico, attrezzature e macchinari da adibire all'utilizzo dell'ufficio tributi del comune, per la costituzione e gestione della banca dati inerente l'applicazione dell'imposta anche mediante collegamenti con i sistemi informatici immobiliari del Ministero dell'Economie e Finanze e con altre banche dati rilevanti per la lotta all'evasione, nonché per la stipulazione di contratti di lavoro a termine, consulenze, collaborazioni o altre tipologie di rapporti disciplinati dalla normativa vigente e dal CCNL.

#### **ART 12 – IL FUNZIONARIO RESPONSABILE**

La Giunta Comunale designa il funzionario cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta di cui al presente regolamento; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.

Il funzionario comunica alla direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle Finanze il nominativo del funzionario responsabile, entro 60 giorni dalla sua nomina.

#### **ART. 13 - DISPOSIZIONI FINALI**

1. È abrogata ogni norma regolamentare in contrasto con le disposizioni del presente regolamento.
2. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2012.

### ***Richiami normativi.***

*(1) ARTICOLO 59 DEL D. LGS 446/97*

Con regolamento adottato a norma dell'articolo 52, i Comuni possono: a) stabilire ulteriori condizioni ai fini dell'applicazione delle disposizioni del secondo periodo della lettera b) del comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, riguardante i terreni considerati non fabbricabili, anche con riferimento alla quantità e qualità di lavoro effettivamente dedicato all'attività agricola da parte dei soggetti di cui al comma 2 dell'articolo 58 e del proprio nucleo familiare.

*(1) ARTICOLO 59 DEL D. LGS 446/97*

Con regolamento adottato a norma dell'articolo 52, i comuni possono: g) determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili, al fine della limitazione del potere di accertamento del Comune qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato, secondo criteri improntati al perseguimento dello scopo di ridurre al massimo l'insorgenza di contenzioso.

*(1) ARTICOLO 3, COMMA 56, L. 662/1996*

I Comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

Art. 9, comma 8, del Decreto Legislativo n. 23/2011.

8. Sono esenti dall'imposta municipale propria gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali. Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), h), ed i) del citato decreto legislativo n. 504 del 1992.

*(1) Articolo 59 del D. lgs 446/97*

Con regolamento adottato a norma dell'articolo 52, i Comuni possono: c) stabilire che l'esenzione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, concernente gli immobili utilizzati da enti non commerciali, si applica soltanto ai fabbricati ed a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall'ente non commerciale utilizzatore.

*(1) ARTICOLO 1, COMMA 168, L. 296/2006*

Gli Enti Locali, nel rispetto dei principi posti dall'articolo 25 della legge 27 dicembre

2002, n. 289, stabiliscono per ciascun tributo di propria competenza gli importi fino a concorrenza dei quali i versamenti non sono dovuti o non sono effettuati i rimborsi. In caso di inottemperanza, si applica la disciplina prevista dal medesimo articolo 25 della legge n. 289 del 2002.

*(2) ARTICOLO 59 DEL D. LGS 446/97*

Con regolamento adottato a norma dell'articolo 52, i Comuni possono: i) stabilire che si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri

*(3) ARTICOLO 1, COMMA 165, L. 296/2006*

La misura annua degli interessi e' determinata, da ciascun ente impositore, nei limiti di tre punti percentuali di differenza rispetto al tasso di interesse legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito versamento

N.B.: Il tasso di interesse deve essere unico per tutti i tributi locali e deve essere applicato anche ai rimborsi. E' possibile stabilirlo anche solo nel regolamento delle entrate.

*(4) ARTICOLO 59 DEL D. LGS 446/97*

Con regolamento adottato a norma dell'articolo 52, i Comuni possono: o) stabilire differimenti di termini per i versamenti, per situazioni particolari.

*(1) ART. 1, COMMA 167 E 168 DELL'ARTICOLO 1 DELLA LEGGE 296/2006*

167. Gli Enti Locali disciplinano le modalità con le quali i contribuenti possono compensare le somme a credito con quelle dovute al Comune a titolo di tributi locali.

168. Gli Enti Locali, nel rispetto dei principi posti dall'articolo 25 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, stabiliscono per ciascun tributo di propria competenza gli importi fino a concorrenza dei quali i versamenti non sono dovuti o non sono effettuati i rimborsi. In caso di inottemperanza, si applica la disciplina prevista dal medesimo articolo 25 della legge n. 289 del 2002 (12 euro).

*(1) ARTICOLO 59 DEL D. LGS 446/97*

Con regolamento adottato a norma dell'articolo 52, i Comuni possono: m) introdurre l'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente, sulla base dei criteri stabiliti dal Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218.

*(1) ARTICOLO 9, COMMA 5, DEL D. LGS. 23/2011*

Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, i Comuni possono introdurre l'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente, sulla base dei criteri stabiliti dal citato decreto legislativo n. 218 del 1997, e gli altri strumenti di deflazione del contenzioso, sulla base dei criteri stabiliti dal citato decreto legislativo n. 218 del 1997, prevedendo anche che il pagamento delle somme dovute possa essere effettuato in forma rateale, senza maggiorazione di interessi.

*ARTICOLO 52, COMMA 5, DEL D. LGS 446/97*

5. I regolamenti, per quanto attiene all'accertamento e alla riscossione dei tributi e delle altre entrate, sono informati ai seguenti criteri:

- a) l'accertamento dei tributi può essere effettuato dall'Ente Locale anche nelle forme associate previste negli articoli 24, 25, 26 e 28 della legge 8 giugno 1990, n. 142;
- b) qualora sia deliberato di affidare a terzi, anche disgiuntamente, l'accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le entrate, le relative attività sono affidate, nel rispetto della normativa dell'Unione europea e delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali, a:
1. i soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53, comma 1;
  2. gli operatori degli Stati membri stabiliti in un Paese dell'Unione europea che esercitano le menzionate attività, i quali devono presentare una certificazione rilasciata dalla competente autorità del loro Stato di stabilimento dalla quale deve risultare la sussistenza di requisiti equivalenti a quelli previsti dalla normativa italiana di settore;
  3. la società a capitale interamente pubblico, di cui all'articolo 113, comma 5, lettera c), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, mediante convenzione, a condizione: che l'ente titolare del capitale sociale eserciti sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi; che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente che la controlla; che svolga la propria attività solo nell'ambito territoriale di pertinenza dell'ente che la controlla;
  4. le società di cui all'articolo 113, comma 5, lettera b), del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, iscritte nell'albo di cui all'articolo 53, comma 1, del presente decreto, i cui soci privati siano scelti, nel rispetto della disciplina e dei principi comunitari, tra i soggetti di cui ai numeri 1) e 2) della presente lettera, a condizione che l'affidamento dei servizi di accertamento e di riscossione dei tributi e delle entrate avvenga sulla base di procedure ad evidenza pubblica;
- c) l'affidamento di cui alla precedente lettera b) non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente;
- d) il visto di esecutività sui ruoli per la riscossione dei tributi e delle altre entrate è apposto, in ogni caso, dal funzionario designato quale responsabile della relativa gestione.

*(1) ARTICOLO 7, COMMA 2, DEL D.L. 70/2011*

*gg-quater*) a decorrere dalla data di cui alla lettera *gg-ter*), i comuni effettuano la riscossione coattiva delle proprie entrate, anche tributarie:

1) sulla base dell'ingiunzione prevista dal Testo Unico di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, che costituisce titolo esecutivo, nonché secondo le disposizioni del titolo II del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in quanto compatibili, comunque nel rispetto dei limiti di importo e delle condizioni stabilite per gli agenti della riscossione in caso di iscrizione ipotecaria e di espropriazione forzata immobiliare.

*(1) ARTICOLO 59 DEL D. LGS 446/97*

Con regolamento adottato a norma dell'articolo 52, i comuni possono: p) prevedere che ai fini del potenziamento degli uffici tributari del comune, ai sensi dell'articolo 3, comma 57, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, possono essere attribuiti compensi incentivanti al personale addetto.